

**Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017**

Motivo di ricorso tendente alla rivalutazione di questioni in fatto – Deduzione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.

È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l'avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d'appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa).

Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017